



COMUNE DI BARILE

PROVINCIA DI POTENZA

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2
Data **28/01/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno Duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 10,10 nella sala allestita presso l'edificio comunale sito in Corso Vittorio Emanuele,14, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria urgente** ed in seduta **di prima convocazione**, disposta con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo consiglio sottoindicati:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MURANO Antonio (Sindaco)	x	
2) GRIMOLIZZI Giuseppe	x	
3) FUSCO Michele	x	
4) DI TOLVE Francesco	x	
5) DE BONIS Felicetta	x	
6) VILLANO Maria		x
7) BOTTE Giuseppe	x	
8) MALVASI Salvatore	x	
9) ZAMBELLA Vittorio Mauro	x	
10) GRIMOLIZZI Gennaro		x
11) TALIA Nazzareno	x	

Assegnati	n. 11	Presenti	9
In carica	n. 11	Assenti	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Assume la presidenza il Sig **Francesco DI TOLVE** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

- Partecipa il Vice Segretario **Dott. ssa Giuseppina AZZANESE**, la seduta è aperta al pubblico nel rispetto delle vigenti normative riguardanti il contenimento della pandemia Covid-19 ed è trasmessa anche in diretta streaming.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

IL Responsabile del Settore
(Rag. Aldo D'Annucci)

- Il Responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

IL Responsabile del Settore
(Rag. Aldo D'Annucci)

Il Presidente illustra la proposta relativa all'argomento iscritto all'O.d.G. **“APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”**

Ultimata l'esposizione il Presidente invita i Consiglieri Comunali ad intervenire nella discussione;
Intervengono alla discussione il Sindaco Antonio Murano e i Consiglieri Talia e Zambella;

“Il testo integrale di tutti gli interventi viene conservato agli atti in originale attraverso il resoconto in supporto cartaceo a cura della segreteria comunale a disposizione di tutti i consiglieri e degli aventi titolo”

Il Presidente, dopo aver constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 11
Consiglieri presenti :	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Astenuti	n. /
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. /

Infine, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera approvativa della proposta.

Concluse le operazioni di voto, eseguite per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 11
Consiglieri presenti :	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Astenuti	n. /
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. /

Il Consiglio in base all'esito della votazione approva la proposta nei seguenti termini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec;
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al

debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio:

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, del 21/01/2023, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dipendente Gagliardi Incoronata:

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore servizi finanziari, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022".

Prego, Sindaco.

Sindaco Antonio MURANO

Rispetto a questo punto all'ordine del giorno la legge di bilancio del 2023 ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre i contenziosi tributari affidati agli agenti della riscossione, incluse le cartelle dal 2000 al 2015. Tra questi rientrano anche quei contenziosi che riguardano gli interventi sulle cartelle fino a mille euro, rispetto alle quali i comma 227 e 228 della legge 197 prevedono uno stralcio parziale dei crediti vantati dai Comuni per quelle cartelle fino a mille euro, stralci parziali che attengono ad interessi e sanzioni; resta salva chiaramente la restituzione della quota capitale.

Il comma 229 della stessa legge prevede che i Comuni possono stabilire di non applicare le disposizioni di cui ai comma 227 e 228, rispetto ai quali occorre adottare entro il 31 gennaio di questo mese la delibera di Consiglio comunale di diniego allo stralcio parziale. Ovviamente, con l'approvazione di questa delibera viene comunque data la possibilità ai debitori di accedere, a diverse condizioni, alla rottamazione, così come previsto dal comma 231, che prevede comunque il pagamento di una quota del 20% come condizione per poter perfezionare chiaramente l'agevolazione, attribuendo comunque al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, che possono essere che rateizzati in successive 18 rate nei corrispettivi anni 2023 e 2024.

Questo è quanto viene stabilito dalla legge e rispetto a questo io chiedo al Consiglio di poter approvare chiaramente il diniego dello stralcio parziale dell'articolo 1, comma 227 e 228 della legge 197 del 29 dicembre 2022.

Pres. Francesco DI TOLVE

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi? Prego, consigliere Talia.

Cons. Nazzareno TALIA

Allora, il gruppo di minoranza voterà a favore del diniego stralcio parziale. La nostra è una scelta di responsabilità, in quanto i provvedimenti come lo stralcio disincentivano i comportamenti virtuosi e contrastano con il principio di equità nei confronti dei cittadini, la stragrande maggioranza dei quali adempie ai propri obblighi di contribuzione e al sostenimento della spesa pubblica. Anche l'ANCI ha mosso rilievi alle norme relative alla tregua fiscale, perché lo stralcio parziale delle cartelle non sembra centrare l'obiettivo di liberare il magazzino delle Agenzie delle Entrate-Riscossione dai crediti vetusti.

Abbiamo qualche perplessità già manifestate in passato circa l'esigibilità di molti di tali somme che in alcuni casi sono ultradattate; sarebbe necessario fare una cernita delle cartelle per verificare l'effettiva possibilità di recupero da parte dell'Ente.

Detto tutto ciò, annunciamo il nostro voto favorevole.

Pres. Francesco DI TOLVE

Grazie, consigliere Talia.

Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Zambella.

Cons. Vittorio Mauro ZAMBELLA

Secondo me, va chiarito meglio quello che ha detto il Sindaco, perché ha detto che il debitore c'ha comunque la possibilità di pagare con delle rate nel 2023 e 2024. Non è esattamente così, perché sono 18 rate, di cui due vanno pagate nel 2023 e quattro all'anno per altri quattro anni, giusto per non creare false aspettative. Era solo quello, perché è scritto nella delibera e ci tenevo a precisarlo. Va bene.

Pres. Francesco DI TOLVE

Grazie, consigliere Zambella.

Prego, Sindaco.

Sindaco Antonio MURANO

A partire dal 2024 ci sono le altre quattro rate da poter pagare.

Rispetto alla delibera chiedo l'immediata esecutività.

Pres. Francesco DI TOLVE

Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi?

Pongo in votazione il punto n. 2 all'ordine del giorno: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022".

Favorevoli?

Per l'immediata esecutività, favorevoli?

Il Consiglio approva all'unanimità.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 43 chiedo se ci sono interrogazioni, mozioni, interpellanze?

Se non ve ne sono, dichiaro chiuso il Consiglio.

Grazie.

Conclusione ore 10.18.

COMUNE DI BARILE. - PROVINCIA DI POTENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Letta la proposta di deliberazione che riporta, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Dato atto che:

- l'Amministrazione ritiene di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;
- il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria

- Dott.ssa Caterina Sassone -

Caterina Sassone

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL PRESIDENTE
(f.to Francesco DI TOLVE)




IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Giuseppina AZZANESE)

Prot. n. 50 del 30 GEN 2023

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Su attestazione del messo Comunale, si certifica che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Barile, li 30 GEN 2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Giuseppina AZZANESE)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali):**

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30 GEN 2023 senza reclami (art. 124, c. 1);
- E' stata comunicata, con nota n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari (art. 125);
- E' divenuta esecutiva:**
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione e comunicazioni di legge (art. 134, comma 3);

Barile, li

30 GEN 2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Giuseppina AZZANESE)